

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1576 del 25/05/2016
Oggetto	MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A., PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1607 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A.**, INSTALLAZIONE CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GIARDINI NORD, n. 225 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO).

(RIF. INT. n. 60 / 00175990365)

TERZA MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;

richiamata la **Determinazione n. 15 del 02/02/2015** di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la **Determinazione n. 58 del 02/05/2015** e la **Determinazione n. 163 del 11/12/2015** rilasciate dalla Provincia di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 04/04/2016 mediante il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 5744 del 05/04/2016, successivamente integrata con la documentazione inviata il 11/05/2016 mediante il medesimo Portale e assunta agli atti della scrivente con PGMO n. 8614 del 12/05/2016, con le quali il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti nell'**installazione di un nuovo impianto di essiccazione della barbottina (atomizzatore ATM90) all'interno dello Stabilimento 2**, a fianco dell'atomizzatore ATM51 esistente; questo intervento permetterà di migliorare la flessibilità della produzione e la possibilità di produrre impasti diversi in modo sequenziale evitando i tempi di fermata necessari quando si utilizza un solo impianto.

Il gestore precisa che:

- il nuovo impianto avrà una potenzialità di 24,5 t/h. Poiché il limite della capacità produttiva dello stabilimento è dato dalla potenzialità dei forni (che non subiranno modifiche), il nuovo atomizzatore verrà fatto funzionare a “velocità ridotta” (circa il 60% della potenzialità), permettendo in questo modo di elevare lo standard qualitativo del semilavorato ottenuto;
- gli effluenti gassosi derivanti dal nuovo impianto saranno convogliati al **nuovo punto di emissione in atmosfera E133**, provvisto di **filtro a maniche**, con portata massima di **75.000 Nmc/h**. Per tale emissione, l'Azienda chiede che siano applicati gli stessi limiti di concentrazione massima degli inquinanti già prescritti per il punto di emissione in atmosfera E20 a servizio dell'ATM51 (30 mg/Nmc per “materiale particellare”, 35 mg/Nmc per “ossidi di zolfo”, 270 mg/Nmc per “ossidi di azoto” e 350 mg/Nmc per “monossido di carbonio”). L'introduzione del nuovo punto di emissione porterà ad una **riduzione del fattore di emissione e del flusso di massa di “materiale particellare”**, mentre resteranno **invariati flusso di massa e fattore di emissione per “fluoro” e “piombo”**;
- il nuovo atomizzatore sarà anch'esso collegato all'impianto di cogenerazione, per il recupero del calore dei fumi di combustione;
- i flussi di aria calda provenienti dai camini di raffreddamento diretto dei forni 1 e 2 potranno essere recuperati sia all'interno dell'atomizzatore esistente ATM51, sia all'interno del nuovo atomizzatore ATM90;
- l'attivazione del nuovo cogeneratore determinerà un **incremento massimo del 40% del flusso di massa effettivo di “monossido di carbonio”**. Tale dato è stato determinato calcolando il contributo aggiuntivo del bruciatore del nuovo atomizzatore (considerando cautelativamente il funzionamento alla massima potenza, non al 60% della capacità massima) rispetto alle emissioni di CO associate già ora all'atomizzatore esistente e al cogeneratore, tenendo conto anche del recupero di aria calda dai forni; non è stato preso in esame il contributo di emissione di CO dovuto agli altri bruciatori già presenti nel sito (forni, essiccatoi, atomizzatori), che andrebbero ad aumentare il flusso di massa attuale, riducendo quindi l'incremento percentuale di emissione di CO calcolato;
- la capacità produttiva dell'installazione resterà immutata rispetto alla situazione autorizzata, dal momento che è legata ai forni di cottura presenti in Azienda, che non subiranno modifiche;

- le tipologie di materie prime utilizzate resteranno invariate, mentre si prevede un leggero aumento della produzione di atomizzato, anche se i due atomizzatori non funzioneranno a pieno regime;
- la produzione di scarti e rifiuti e i relativi indicatori di performance non cambieranno rispetto alle previsioni già effettuate in sede di modifica sostanziale;
- si attende un leggero incremento del consumo idrico, in conseguenza dell'aumento di produzione di atomizzato. In ogni caso, gli indicatori di performance non cambieranno rispetto alle previsioni già effettuate in sede di modifica sostanziale;
- per quanto riguarda i consumi energetici, tenendo conto della riduzione del regime di funzionamento dell'ATM51 esistente e dell'ulteriore recupero di calore di raffreddamento dei forni nel nuovo atomizzatore ATM90, l'Azienda prevede:
 - un incremento dei consumi di *gas metano* del 16,7% in condizioni di funzionamento massimo (contemporaneo dei due atomizzatori) e del 2,2% in condizioni di funzionamento realistico (al 60% della potenzialità massima per entrambi gli atomizzatori);
 - un incremento dei consumi di *energia elettrica* del 8,4% in condizioni di funzionamento massimo (contemporaneo dei due atomizzatori) e del 2,2% in condizioni di funzionamento realistico (al 60% della potenzialità massima per entrambi gli atomizzatori).
 Complessivamente, comunque, in conseguenza dell'aumento della produzione di atomizzato, rispetto alle previsioni elaborate in sede di modifica sostanziale, il gestore si attende una riduzione dell'indicatore “consumo specifico totale medio di energia” fino ad un valore di **4,76 GJ/t**, quindi ampiamente al di sotto della soglia di 6,5 GJ/t prevista dalle Linee guida nazionali di settore;
- non cambierà nulla per quanto riguarda gli scarichi idrici;
- le modifiche in progetto non altereranno in modo significativo l'impatto acustico, né al confine, né presso i recettori sensibili, in considerazione del fatto che sia il nuovo atomizzatore ATM90 sia il relativo punto di emissione E133 saranno ubicati all'interno dello stabilimento, in posizione abbastanza centrale e non prossima a confini né a recettori. Il camino di emissione di E133 emetterà circa 97 dBA (in base ai dati di targa forniti dal costruttore) e sarà dotato di un silenziatore in grado di abbattere il livello sonoro di almeno 10 dBA. In ogni caso, l'Azienda ha effettuato una valutazione previsionale prendendo in considerazione il punto al confine P2 e il recettore R2, maggiormente impattati dall'installazione della nuova sorgente sonora; i risultati ottenuti sono i seguenti:
 - in corrispondenza del punto P2 si avrà un incremento da 56,7 a 56,9 dBA del livello sonoro, non significativo e comunque tale da garantire il rispetto del limite di zona sia in periodo diurno che in periodo notturno;
 - in corrispondenza del recettore R2 si avrà un incremento del livello sonoro da 51,9 a 52,1 dBA in periodo diurno e da 49,0 a 49,3 dBA in periodo notturno, non significativo e comunque tale da garantire il rispetto sia dei limiti di zona, sia dei limiti differenziali;

dato atto che in data 01/04/2016 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche in progetto non comporteranno alcuna variazione per quanto riguarda la capacità massima di produzione di piastrelle, il consumo di materie prime, gli scarichi idrici, la produzione di rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

valutato che l'incremento di fabbisogno idrico atteso dal gestore non sia significativo, in considerazione del fatto che non inciderà sugli indicatori di performance aziendali;

valutato positivamente il fatto che il nuovo atomizzatore sarà collegato al cogeneratore aziendale e potrà inoltre ricevere i flussi di aria calda provenienti dai camini di raffreddamento diretto dei forni 1 e 2, con conseguente ottimizzazione dell'efficienza energetica dello stabilimento, come risulta anche dalla riduzione attesa per il valore dell'indicatore di performance relativo ai consumi energetici;

ritenendo possibile accogliere la proposta del gestore di applicare al nuovo punto di emissione in atmosfera **E133** i medesimi limiti di concentrazione massima di inquinanti già previsti per il punto di emissione esistente E20 (ATM51 + cogeneratore), in conseguenza della quale:

- i flussi di massa autorizzati per “*fluoro*”, “*piombo*”, “*Sostanze Organiche Volatili*” e “*aldeidi*” resteranno **invariati**;
- il flusso di massa autorizzato per “*materiale particellare*” aumenterà del **11%**, valore che si ritiene **non significativo**;
- il flusso di massa autorizzato per “*ossidi di azoto*” aumenterà del **36%** circa, valore che si ritiene **non significativo**, in considerazione del fatto che non tiene conto del contributo alle emissioni effettive di NOx derivante dai bruciatori (produttivi e civili) associati ad emissioni in atmosfera per le quali non è fissato un limite di concentrazione massima di “ossidi di azoto” e risulta quindi **cautelativo**;
- il flusso di massa autorizzato per “*ossidi di zolfo*” aumenterà del **6%** circa, valore che si ritiene **non significativo**;
- il flusso di massa autorizzato per “*monossido di carbonio*” aumenterà del **150%**, ma il flusso di massa effettivo subirà un incremento **non superiore al 40%** (come calcolato dal gestore), valore che si ritiene **non significativo** dal momento che non tiene conto del contributo alle emissioni effettive di CO derivante dai bruciatori (produttivi e civili) associati ad emissioni in atmosfera per le quali non è fissato un limite di concentrazione massima di “monossido di carbonio” e risulta quindi **cautelativo**;

dato atto che il filtro a tessuto che il gestore intende installare a servizio del nuovo punto di emissione in atmosfera E133 risulta **conforme** a quanto previsto dai criteri tecnici CRIAER della Regione Emilia Romagna;

ritenendo necessario prescrivere al gestore l'esecuzione di **analisi di messa a regime** sul punto di emissione in atmosfera **E133** di nuova installazione, nonché l'esecuzione di **analisi di autocontrollo** a cadenza **trimestrale** per la determinazione di *portata* e concentrazione di

“materiale particellare” e a cadenza **annuale** per la determinazione della concentrazione di “ossidi di azoto” e “monossido di carbonio”, in analogia a quanto già prescritto per l'emissione E20;

ritenendo condivisibili le valutazioni effettuate dal gestore in riferimento all'incidenza sull'impatto acustico dell'installazione del nuovo atomizzatore e del relativo punto di emissione in atmosfera e ritenendo pertanto che **al momento non sia necessario prescrivere all'Azienda l'esecuzione di nuovi rilievi acustici**;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche** alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A., avente sede legale in Via Giardini Nord n. 225 in comune di Pavullo nel Frignano (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) alla sezione C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico” dell'Allegato I, la descrizione dell'assetto impiantistico relativo alla fase “Atomizzazione della barbottina” è **sostituita dalla seguente**:

Atomizzazione della barbottina

All'interno del sito sono presenti n. 2 atomizzatori (ATM2500 e ATM5000) nello Stabilimento 1 e n. 1 atomizzatore (ATM51) nello Stabilimento 2; a seguito della realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ad aprile 2016, sarà installato nello Stabilimento 2 il nuovo atomizzatore ATM90 in aggiunta a quello già presente.

b) al punto 1 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto di emissione:**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE E133 – ATM90 + cogeneratore
Messa a regime	---	*
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	75.000
Altezza minima (m)	---	24,5
Durata (h/g)	---	24
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	30
Silice libera cristallina (mg/Nmc)	UNI 10568	5 **
Ossidi di azoto (come NO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 ; UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	270
Ossidi di zolfo (come SO ₂) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393 ; UNI EN 14791 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	35 ***
Monossido di carbonio (mg/Nmc)	UNI EN 15058 ; UNI EN 14798 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)	350
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_x, CO)

* si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3**, **D2.4.4** e **D2.4.5**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

*** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

c) il punto 5 della sezione D2.4 “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

5. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata o fax ad Arpae di Modena e Comune di Pavullo nel Frignano **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati i **dati relativi alle emissioni, ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose**, in particolare:

- relativamente all'emissione **E83** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda), in condizioni di funzionamento della nuova linea di trattamento superficiale, con determinazione di *acidi inorganici*, *COT (espresso come carbonio)* e *ossidi di azoto*;
- relativamente all'emissione **E111** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in

un giorno intermedio scelto dall'Azienda), in condizioni di funzionamento della nuova linea di trattamento superficiale, con determinazione di *acidi organici*, *COT (espresso come carbonio, discriminando il contributo del metano)* e *ossidi di azoto*;

- relativamente all'emissione **E112** su un unico prelievo eseguito alla data di messa a regime degli impianti;
- relativamente all'emissione **E133** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche**, rilasciate dalla Provincia di Modena;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 15 del 02/02/2015 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Mirage Granito Ceramico S.p.A. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Frignano, nonché al Comune di Pavullo nel Frignano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di efficacia del provvedimento stesso.

IL FUNZIONARIO UFFICIO AIA-IPPC
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
dr. Richard Ferrari

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.